

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516);	
Virginio Rognoni, <i>Presidente</i>	3	Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753)	3
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888);		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909);		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112);		Forleo Francesco	4, 5
		Mastrantuono Raffaele	4
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	4
		Rivera Giovanni	4
		Votazione nominale:	
		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Brancaccio, Castrucci, Del Mese, Drago, Fumagalli Carulli, Gargani, Gullotti, Russo Raffaele, Scarlato e Tortorella sono sostituiti rispettivamente dai deputati Casati, Balestracci, Buonocore, Carelli, Orsini Gianfranco, Ricci, Michelini, Ravasio, Rivera e Caprili.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1888); e delle proposte di legge Nicotra e Rivera: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (909); Martinazzoli ed altri: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1112); Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1516); Testa Antonio e De Carli: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (2376); Servello ed altri: Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra e Rivera: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Martinazzoli ed altri: « Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche »; Caprili ed altri: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa Antonio e De Carli: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive » e Servello ed altri: « Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive e contro le scommesse clandestine ».

Ricordo che, nella seduta del 27 ottobre scorso, la Commissione ha approvato tutti gli articoli del disegno di legge n. 1888, assunto quale testo-base, ed ha approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 7.01, trasmesso poi alla Commissione affari costituzionali, la quale ha espresso, in data 8 novembre, parere favorevole « a condizione che l'espressione "persone che abbiano partecipato a episodi di violenza" venga specificata nel senso di precisare che deve trattarsi di soggetti che abbiano preso parte attiva, sotto il profilo della responsabilità o della colpa, al verificarsi degli episodi di violenza » e con la seguente osservazione: « che sia precisata la fattispecie dell'incitamento o inneggiamento alla violenza, nel senso di chiarire se con essa si intende fare o meno riferimento alle fatti-

specie penali dell'istigazione al reato o dell'apologia di reato ».

In conseguenza di tale parere, il relatore, onorevole Nicotra, ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 7. 01 sostituire le parole da: o che abbiano partecipato sino a: a causa di manifestazioni sportive con le seguenti: o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

O. 7. 01. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. A seguito del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ho ritenuto opportuno — di concerto con tutti i gruppi parlamentari — riformulare l'articolo aggiuntivo 7.01, recependo la condizione posta.

Per quanto riguarda, invece, l'osservazione contenuta nello stesso parere, ritengo che le fattispecie penali dell'apologia di reato e dell'istigazione al reato non vengano escluse dall'articolo aggiuntivo, trattandosi di reati diversi ed autonomi rispetto a quelli in esso previsti.

FRANCESCO FORLEO. Concordo con il subemendamento proposto dal relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Pur tenendo conto del parere espresso dalla I Commissione, non posso pronunciarmi favorevolmente rispetto al subemendamento presentato dal relatore. Ritengo, infatti, che la parola « partecipare » equivalga all'espressione « prendere parte attiva », quindi, la specificazione mi sembra solo una forzatura. D'altra parte l'aver partecipato ad episodi di violenza comporta di per sé una responsabilità penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.7.01.1, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7.01, con la modifica testé apportata. (È approvato).

L'articolo aggiuntivo 7.01, in sede di coordinamento formale, verrà inserito come comma 2 all'articolo 6, anch'esso concernente modifiche all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI RIVERA. Desidero esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, piena soddisfazione per la rapidità con la quale si è giunti a concludere l'iter del presente disegno di legge, che da tempo era atteso da tutto il mondo dello sport e, credo, per il grande interesse che lo sport suscita nella nostra vita sociale, anche da tutte le parti politiche e civili. A nome del mio gruppo, quindi, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in discussione, con l'auspicio che si possa giungere non solo a circoscrivere il fenomeno della disonestà nel mondo sportivo, ma anche e soprattutto a porre un freno agli episodi di violenza che si verificano nel corso di manifestazioni sportive. Ritengo che il testo dell'articolo aggiuntivo 7. 01 rappresenti un importante passo avanti in questo senso; pertanto, mi congratulo con i suoi formulatori.

RAFFAELE MASTRANTUONO. A nome del gruppo socialista, esprimo la più convinta adesione allo spirito del provvedimento, nonché profonda soddisfazione per le modifiche al testo originario che sono state apportate da questa Commissione. Esprimo, inoltre (come ha già ricordato l'onorevole Rivera), il mio compiacimento per la rapidità con la quale siamo giunti ad un accordo unanime in merito al provvedimento che si propone di codificare e punire gli illeciti collegati a manifestazioni sportive.

Considero particolarmente rilevanti i principi che emergono dagli articoli 1 e 2 del testo in esame.

Le modifiche opportunamente introdotte nel testo dell'articolo 1 consentono di superare le difficoltà di comprensione

e di interpretazione che erano legate al testo originario: alludo in particolare alla eliminazione del riferimento ad un « comportamento contrario all'etica sportiva », come presupposto della punizione, che è stato sostituito dalla previsione di un comportamento illecito volto a « raggiungere un risultato diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante ». In tal modo, a mio giudizio, si sono evitati gli eventuali richiami al principio della buona fede, che erano invece ipotizzabili in collegamento con il riferimento all'etica sportiva.

L'articolo 2, che stabilisce la ininfluenza, sui procedimenti disciplinari, del procedimento penale relativo alla frode in competizioni sportive, a mio avviso non fa altro che ribadire il vecchio e consolidato principio del pluralismo nel nostro ordinamento e, quindi, dell'autonomia organizzativa delle associazioni, prevista dalla nostra Costituzione.

Con l'affermazione di tale autonomia, ovviamente, non si intendeva configurare una supremazia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statuale: l'intervento dell'ordinamento statale in materia penale è necessario, non solo per punire le frodi e gli illeciti sportivi, ma anche per combattere, più in generale, lo sviluppo di fenomeni malavitosi nel mondo dello sport. Quest'ultimo punto ha costituito, infatti, uno dei dati più preoccupanti emersi anche nel corso dell'unico procedimento penale sul « calcio-scommesse », conclusosi con una sentenza del tribunale di Roma. Forse è stata proprio la sentenza assolutoria di tale tribunale a porre il problema all'attenzione dell'opinione pubblica, dimostrando al Parlamento l'esigenza della configurazione giuridica di un titolo autonomo di reato, allo scopo di punire quelle fattispecie che andavano inquinando il mondo sportivo e, quindi, l'agone sportivo.

Certamente quella che ci prepariamo a varare non sarà una legge perfetta, ma dobbiamo ricordare che si tratta in fondo di una materia nuova, e che il provvedimento dovrà confrontarsi, in sede di interpretazione giurisprudenziale, con il

problema dei rapporti tra i due ordinamenti paralleli, quello penale e quello sportivo: saranno proprio la pratica e l'interpretazione giurisprudenziale a suggerire al legislatore le modifiche normative che risulteranno necessarie.

Considero in ogni caso un successo, anche dal punto di vista politico, il risultato conseguito da questa Commissione, per le posizioni sostanzialmente concordanti che sono state assunte da tutti i gruppi. Ciò, forse, smentisce quei profeti di sventura che avevano previsto il verificarsi di disastri nel mondo politico a causa delle modifiche regolamentari inerenti al voto palese. Il dibattito svoltosi in Assemblea sul provvedimento relativo ai poteri da attribuire all'Alto commissario per la lotta alla mafia e quello tenuto in questa Commissione sul disegno di legge in esame dimostrano, invece, che è possibile raggiungere un accordo di carattere unitario, quando entrano in gioco gli interessi generali della comunità che noi tutti rappresentiamo.

FRANCESCO FORLEO. Desidero esprimere, a nome del gruppo comunista, la più viva soddisfazione per il largo consenso che è stato manifestato in merito al disegno di legge in esame, che favorirà certamente il sereno svolgimento delle competizioni agonistiche, in particolare delle partite di calcio, che sono tanto seguite nel nostro paese.

Ritengo che ci accingiamo a votare un ottimo provvedimento; l'esperienza potrà indicarci le eventuali modifiche migliorative da apportare.

Con il presente disegno di legge abbiamo inteso fornire gli strumenti legislativi necessari per migliorare la difficile situazione in cui si trova il mondo sportivo in relazione sia agli illeciti ad esso collegati, sia agli episodi di violenza che purtroppo si verificano nel corso di competizioni agonistiche. Vorrei, però, sottolineare che un impegno in proposito deve essere assunto anche da parte delle società sportive, in particolare per quanto riguarda la possibilità di moderare gli eccessi delle varie tifoserie.

In conclusione, non posso che ribadire la soddisfazione, già espressa dai colleghi che mi hanno preceduto, per il largo accordo con il quale la Commissione ha lavorato per garantire anche nelle competizioni sportive la serena e pacifica convivenza. Spero che uguale impegno possa essere manifestato anche in relazione ad altre gravi questioni che travagliano la vita del paese: mi riferisco, ad esempio, al drammatico problema della droga, di cui stiamo discutendo proprio in questi giorni, e sul quale mi auguro che si possa trovare la stessa unità di fondo che abbiamo raggiunto sul provvedimento oggi in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio palese.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche » (1888):

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge n. 909, n. 1112, n. 1516, n. 2376 e n. 2753.

Hanno votato sì:

Alagna, Balestracci, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Buonocore, Caprili, Carrelli, Casati, Casini Carlo, Filippini Rosa, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Mastrantuono, Michelini, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Orsini Gianfranco, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Ravasio, Ricci, Rivera, Rognoni, Segni, Trabacchi, Vairo.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO